



Torino li 24.11.04

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ relativa all'approvazione della VARIANTE al PRGC vigente del Comune di Montiglio Monferrato (AT)

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della LR 56/77 e smi.

### 1 Normativa

Art. 3 delle Norme tecniche di attuazione e schede normative di area (del PRGC vigente)

al termine dell'elenco degli Elaborati geologici ~~deve~~ è aggiunta la seguente dizione:  
"Con Variante strutturale al PRGC n 10/2004 del 29.07.2004 le Tavole e gli elaborati del PRGC di Montiglio Monferrato sono stati modificati ed integrati come segue:

-RELAZIONE ILLUSTRATIVA	ELABORATO 1
-ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E SCHEDE NORMATIVE DI AREA	ELABORATO 2

#### TAVOLE DI PIANO:

-TAVOLA 4.1.a PLANIMETRIA GENERALE TERRITORIO COMUNALE NORD  
SCALA 1: 5000  
-TAVOLA 4.1.b PLANIMETRIA GENERALE TERRITORIO COMUNALE SUD  
SCALA 1: 5000

#### ELABORATI DI CARATTERE GEOLOGICO:

-STUDIO IDRAULICO INTEGRATIVO CON ALLEGATE TAVOLE n.1 e n.2  
-ALLEGATO 3 PRESCRIZIONI TECNICHE GEOLOGICHE".

Art.16 delle Norme Tecniche di Attuazione e Schede Normative di Area (di Variante)

all'inizio dell'articolo sono reinserite le seguenti dizioni:

"Preso atto dei pareri formulati dall'ARPA e dalle competenti Direzioni Regionali, ai sensi delle DGR 31-3749 del 06.08.01. e DGR 45-6656 del 15.07.2002., l'adeguamento al PAI del PRGC di Montiglio Monferrato determina che :

1-Eventuali contrasti cartografici tra la Carta geomorfologica e dei dissesti e la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, integrate e modificate dalla Variante strutturale di revisione del quadro del dissesto idraulico del torrente Versa, adottata con DC n. 10/2004 del 29.07.2004, determinano in ogni caso l'applicazione della disposizione maggiormente limitativa dell'uso del suolo.

2-Il reticolo idrografico a cui fare riferimento per la gestione del PRGC è quello rappresentato sulla Carta geomorfologica e dei dissesti modificata a seguito della

Variante strutturale di revisione del quadro del dissesto idraulico del torrente Versa, adottata con DC n. 10/2004 del 29.07.2004.

3-L'attuazione delle previsioni urbanistiche del PRGC è anche sottoposta alla verifica delle disposizioni contenute nella <Relazione Geologico-Tecnica:Integrazioni cartografiche di dettaglio> adottata con DC n.39 del 16.10.2002 e nella <Relazione Geologico-Tecnica> adottata con DC n.30 del 26.07.2002 e nello <Studio Idraulico Integrativo Loc. Stazione-Loc. Mulino di Rinco> adottato con DC n. 10/2004 del 29.07.2004.”;

al titolo “Aree a edificabilità condizionata (pericolosità geomorfologica moderata – classe IIb) settori di fondovalle” è aggiunta la seguente dizione:” in cui è vietata la realizzazione di locali interrati”;

la dizione che recita:”in corrispondenza dell'area da edificare, sarà necessario elevare il piano di campagna mediante il rilevato artificiale, per un'altezza variabile tra 0,50 ed 1,50m, in funzione della situazione planoaltimetrica del sito”, prescritta per le “Aree a edificabilità condizionata (pericolosità geomorfologica moderata – classe IIb) settori di fondovalle”, per le “Aree inedificate a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata (classe IIIa2) - settori di fondovalle” e per le “Aree edificate a pericolosità geomorfologica elevata (classe IIIb2) - settori di fondovalle”, è sostituita dalla seguente:”per le nuove costruzioni la sopraelevazione del piano di campagna mediante rilevati deve essere stabilita da appositi studi ed analisi finalizzati alla minimizzazione del rischio e verificati affinché non rechino danni a terzi e pertanto la quota del piano di campagna deve scaturire da uno studio critico che affronti le problematiche in modo unitario sulla base di una indagine geomorfologica particolareggiata, con rilievi altimetrici.”.

al quarto capoverso del paragrafo “Aree inedificate a pericolosità geomorfologica elevata (classe IIIa2) - settori di versante”, la parola: “precedente” è sostituita con:”presente”;

al terzo capoverso del paragrafo “Aree edificate a pericolosità geomorfologica elevata (classe IIIb2) - settori di fondovalle”, dopo la dizione che recita:”...e comma 6 (per quanto riguarda le aree Eb)” è inserita la seguente:”le cui disposizioni rispettivamente recitano:  
*Art 9. comma 5 delle NTA del PAI.*

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

*Art. 9 comma 6 delle NTA del PAI*

Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis."

## 2 CARTOGRAFIA

### Allegato 3 Prescrizioni Tecniche Geologiche (di Variante)

alla pagina di copertina, di seguito alla dizione: "PRESCRIZIONI TECNICHE GEOLOGICHE" è aggiunta la seguente: "formulate al solo titolo illustrativo, da considerarsi integrate e coordinate dalla normativa dell'art.16 delle Norme Tecniche di Attuazione e Schede Normative di Area, ad esse prevalente."

Tav. 1 carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000 (stralci) allegata allo Studio idraulico integrativo (di Variante)  
Tav. 4.1.a Planimetria generale territorio comunale-nord (di Variante)  
Tav. 4.1.b Planimetria generale territorio comunale-sud (di Variante)  
Tav.6) Carta di Sintesi della

pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000 (del PRGC vigente)



è inserita la seguente dizione: " Modificati dalla Variante al PRGC di Montiglio Monferrato n 10/2004 del 29.07.2004 comprensiva delle modifiche ed integrazioni ad essa apportate dalla Regione Piemonte contestualmente all'approvazione della stessa."

Il Responsabile del Settore  
Territoriale di Asti  
arch. Agostino Novara

Il Referente d' Area  
della Direzione Regionale  
arch. Margherita Bianco

Area Stazione di Montiglio

Scala 1:5.000



Aree Eb da inserire in classe IIIb




Aree Eb da inserire in classe IIIa2

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'B' and the letters 'A' and 'B'.

Area Mulino di Rinco

Scala 1:5.000



Aree Eb da inserire in classe IIIb



10